

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

TRA

IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

ANCE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

PREMESSO CHE:

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce ad un sano sviluppo del mercato;
- ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) è l'Associazione Nazionale che dal 1946 rappresenta l'industria italiana delle costruzioni, promuovendo e tutelando gli interessi delle imprese edili del settore pubblico e privato e procedendo alla stipula del relativo contratto nazionale di lavoro;
- ANCE si è sempre impegnata nella diffusione della cultura della legalità tra i propri associati, sostenendo opportune iniziative finalizzate a rafforzare l'adozione di comportamenti virtuosi e la prevenzione e il contrasto delle infiltrazioni criminali nel settore delle costruzioni, attraverso il rispetto delle regole e della trasparenza nei rapporti economici, sia con contraenti pubblici che privati, garantito dall'applicazione del Codice Etico adottato da ANCE nell'ottobre 2014 e valido per tutte le componenti del sistema associativo;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante al corretto svolgimento delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali nell'economia legale, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese.

CONSIDERATO CHE:

- i riscontri operativi delle Forze di polizia hanno evidenziato la permeabilità del settore delle costruzioni all'infiltrazione mafiosa, soprattutto in taluni ambiti di attività;
- l'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è acquisita attraverso la consultazione di un apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori istituito presso ogni Prefettura. (c.d. "white list");
- l'articolo 30, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha istituito l'Anagrafe antimafia degli esecutori ove sono iscritti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni delle aree geografiche individuate dal legislatore;
- l'articolo 83-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dispone che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge n. 190 del 2012, nonché l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30, del decreto-legge n. 189

del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria;

RILEVATO CHE:

- si rende opportuno elevare il livello di attenzione sulle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, anche nei rapporti tra soggetti privati, valorizzando lo strumento delle "white list" e dell'Anagrafe antimafia degli esecutori;
- l'articolo 83-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevede la possibilità per il Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, prevedendo modalità di rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati;
- alla luce delle cennate previsioni normative e degli obiettivi sopra indicati, il Ministero dell'Interno e ANCE intendono sottoscrivere un protocollo di legalità finalizzato a regolamentare un rapporto di collaborazione che consenta di estendere i controlli antimafia sui soggetti esercenti le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa individuate all'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, anche nei rapporti tra privati.

VISTI:

- la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a stabilire e sviluppare cooperazione tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi da 52 a 56;
- il d.P.C.M. 18 aprile 2013, coordinato con il d.P.C.M. 24 novembre 2016;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 30.

ACQUISITO il parere, adottato nella seduta del 22 luglio 2021, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
MINISTERO DELL'INTERNO E ANCE CONVENGONO QUANTO SEGUE

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo

ART. 1

(Finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e ANCE regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che aderiscono all'intesa con i rispettivi fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori operanti nei settori di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

ART. 2

(Impegni del Ministero dell'Interno)

1. Il Ministero dell'Interno si impegna a:
 - a) assicurare la più ampia collaborazione con il sistema associativo ANCE, abilitando i soggetti aderenti, di cui all'articolo 4, comma 3, alla richiesta di rilascio della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, in applicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del medesimo decreto e con l'osservanza delle modalità prescrittive individuate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente Protocollo;
 - b) monitorare, attraverso le Prefetture, l'attuazione del Protocollo a livello territoriale;
 - c) assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture per la migliore applicazione del Protocollo.

ART. 3

(Impegni di ANCE)

1. ANCE si impegna a:
 - a) sensibilizzare il sistema associativo ai fini dell'adesione al Protocollo;

- b) promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri fornitori e subappaltatori esercenti attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, indicate in premessa, attraverso la preventiva verifica di iscrizione degli stessi nelle "white list" o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, oppure tramite consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, ad opera delle Associazioni territoriali delle costruzioni, organizzate nella forma di Collegi autonomi e Sezioni edili delle Associazioni o Unioni degli Industriali;
- c) promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità.

ART. 4

(Modalità operative)

1. L'adesione al Protocollo ha natura volontaria ed è riservata alle Associazioni territoriali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) e, conseguentemente, alle imprese ad esse associate.
2. L'adesione al Protocollo, una volta formalizzata, deve essere comunicata, senza ritardo, ad ANCE e alla Prefettura di riferimento.
3. L'adesione delle Associazioni territoriali di cui al comma 1 comporta i seguenti impegni principali:
 - a) diffondere la conoscenza del Protocollo;
 - b) promuovere l'adesione al Protocollo delle imprese associate e il rispetto dei conseguenti impegni;
 - c) acquisire, per conto delle imprese associate aderenti, la documentazione antimafia riferita ai fornitori/subappaltatori operanti nei settori di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, mediante la consultazione delle "white list" o dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, oppure tramite la consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, con l'osservanza delle modalità prescrittive individuate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente Protocollo.
4. L'adesione delle imprese comporta, in via principale, l'impegno a:
 - a) stipulare contratti e subcontratti aventi ad oggetto una delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, esclusivamente con soggetti iscritti nelle "white list", o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, ovvero previa acquisizione della documentazione antimafia liberatoria mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, per il tramite dell'Associazione territoriale di riferimento;
 - b) inserire nei contratti con i propri fornitori/subappaltatori esercenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, apposite condizioni risolutive che consentono di stipulare anche prima del rilascio della documentazione liberatoria con obbligo di recesso in caso di successiva interdittiva, fatto salvo il pagamento delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 5

(Monitoraggio sull'attuazione del Protocollo)

1. Il Ministero dell'Interno e ANCE si impegnano reciprocamente ad un confronto costante sui temi oggetto del presente Protocollo, monitorandone l'attuazione e valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il tavolo di confronto si riunisce con cadenza semestrale o su richiesta formale di una delle parti firmatarie.
3. Le Associazioni territoriali di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) aderenti al Protocollo e le Prefetture delle rispettive province collaborano alla efficace attuazione degli impegni derivanti dall'intesa segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.

ART. 6

(Durata e rinnovo del Protocollo)

1. Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Roma, li

Il Ministro dell'Interno

Il Presidente di ANCE

BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



ALLEGATO TECNICO

al Protocollo d'intesa tra
il Ministero dell'Interno e l'Associazione Nazionale Costruttori Edili

MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO, ACCESSO ED UTILIZZO DELL'UTENTE AL SISTEMA INFORMATIVO
PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PREMESSA

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2015) è stato approvato il Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) contiene i dati riguardanti *le informazioni e le comunicazioni* antimafia, liberatorie e interdittive.

L'accreditamento e l'accesso degli utenti alla BDNA possono avvenire solo ed esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio. A seguito del collegamento e dell'accesso al sistema informativo l'operatore si impegna ad osservare le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella BDNA e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso illegittimo o non autorizzato ai dati o non determinato da ragioni di servizio e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito.

Ogni operazione effettuata è memorizzata dal sistema informativo.

RICHIEDITA DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO

Le credenziali per l'accreditamento e l'accesso degli utenti alla BDNA sono rilasciate dalla prefettura competente territorialmente. L'ente richiedente deve inoltrare apposita richiesta utilizzando i modelli disponibili nei siti web delle prefetture (*home page prefettura – come fare per – accreditamento B.D.N.A.*). In particolare:

- a. Mod. 1 - da compilare a cura del responsabile dell'ente richiedente;
- b. Mod. 2 - da sottoscrivere a cura dell'operatore con i propri dati personali. Il modello contiene anche il disciplinare "*Termini e condizioni di utilizzo*".

È necessario indicare su entrambi i moduli il numero dell'utenza di telefonia mobile che sarà utilizzata dall'operatore per l'accesso alla BDNA.

I due modelli, debitamente compilati e firmati, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità dell'utente, devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della prefettura competente ai fini del rilascio delle credenziali di autenticazione al sistema informativo.

A seguito della ricezione della richiesta di accreditamento la prefettura, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede alla registrazione dell'operatore nella BDNA con conseguente rilascio delle relative credenziali.

In particolare:

- la *password* è spedita automaticamente all'operatore all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Mod. 2;
- la *username* deve essere ritirata in prefettura dall'operatore, previa esibizione del proprio documento d'identità.

CERTIFICAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER DELL'OPERATORE

La password applicativa deve essere cambiata al primo accesso al sistema informativo.

Digitando sul browser l'indirizzo: <https://bdna.interno.gov.it> l'utente si collega al *server virtuale* Citrix e procede all'installazione sul proprio personal computer del *plug-in* per effettuare il download di un certificato digitale avendo cura di seguire le istruzioni presenti nel documento *Istruzioni operative per l'accesso virtualizzato*, disponibile nell'apposita pagina del sito web della prefettura.

ACCESSO ALLA BDNA

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n.193/2014 l'accesso dell'utente alla BDNA prevede una procedura con triplo fattore di autenticazione.

In particolare, l'utente deve effettuare le seguenti operazioni:

1. digitare sul browser l'indirizzo <https://bdna.interno.gov.it>;
2. digitare le credenziali applicative rilasciate dalla prefettura;
3. digitare la password della smart card virtuale ottenuta nel momento del download del certificato digitale;
4. contattare un numero verde utilizzando esclusivamente il numero di telefonia mobile indicato nella modulistica di richiesta di accreditamento;
5. digitare sul proprio *smart phone* il codice di quattro cifre che sarà visualizzato sul personal computer.

Eseguito l'accesso al sistema applicativo, l'utente può utilizzare le funzioni presenti nella home page della BDNA per il profilo-utente al quale è stato abilitato dalla prefettura. In particolare:

- a. inserimento di richiesta di rilascio della documentazione antimafia relativa a persone fisiche e giuridiche;
- b. ricerca di richieste di rilascio della documentazione antimafia inserite dal proprio ente;
- c. consultazione delle white list;
- d. lettura dei messaggi;
- e. consultazione della manualistica.

FUNZIONALITÀ A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE

Effettuate le operazioni di accreditamento al sistema informativo l'utente può inserire nella BDNA le richieste di rilascio di comunicazione e di informazione antimafia, per soggetto fisico o giuridico, scegliendo la motivazione tra quelle indicate nell'apposita selezione.

Successivamente l'utente inserisce il codice fiscale del soggetto e l'importo relativo al valore del contratto (qualora previsto). In caso di richiesta di rilascio dell'informazione antimafia l'utente compila i campi relativi alla residenza del soggetto ed i relativi familiari maggiorenni conviventi (se presenti).

Effettuata correttamente la compilazione di tutti i dati la richiesta entra nel sistema informatico che assegna un numero di protocollo ed effettua automaticamente le conseguenti verifiche presso le banche dati collegate con la BDNA.

INSERIMENTO DELLE RICHIESTE DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Per l'inserimento di una richiesta di rilascio della documentazione antimafia l'utente effettua i passi successivi:

- selezione alternativa delle funzioni "nuova richiesta persona", "nuova richiesta società", "nuova richiesta società estera";
- selezione della motivazione della richiesta;
- inserimento del codice fiscale del soggetto e del valore del contratto, qualora previsto.

Attraverso il collegamento telematico con la banca dati delle Camere di commercio la BDNA effettua automaticamente il popolamento dei soggetti relativi all'impresa oggetto della richiesta. L'utente ha possibilità di aggiornare manualmente, se necessario, i soggetti della visura camerale.

Per le informazioni antimafia è necessario l'inserimento manuale dei dati relativi alle residenze ed ai familiari conviventi maggiorenni (se presenti) per ciascuno dei soggetti facenti parte dell'impresa da sottoporre a verifica in base a quanto previsto dall'articolo 85 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.).

Dopo aver completato la compilazione della richiesta, l'utente la inserisce nel sistema informativo che ne effettua la protocollazione automatica assegnandone l'istruttoria alla prefettura competente.

Qualora possibile, la BDNA rilascia immediatamente la comunicazione o informazione antimafia liberatoria.

ESITO DELLA RICHIESTA

L'esito delle richieste di rilascio della documentazione antimafia può alternativamente essere:

- **NEGATIVO** (comunicazione/informazione liberatoria). In tal caso, qualora possibile, è previsto il rilascio immediato della comunicazione ovvero dell'informazione antimafia liberatoria e la possibilità di stampare il relativo *nullaosta*;
- **IN ISTRUTTORIA**, nel caso di necessità di un'attività da parte della prefettura.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Al termine delle attività svolte dalla prefettura *la richiesta in istruttoria* può avere i seguenti esiti, visualizzabili dall'utente:

- **NEGATIVO** (comunicazione/informazione liberatoria)
- **POSITIVO** (comunicazione/informazione interdittiva). In tal caso, il sistema comunicherà all'utente solo l'esito dell'istruttoria, senza possibilità di visualizzare il relativo provvedimento.
- **ATTI**, in presenza di anomalie; in questo caso l'utente deve inserire una nuova richiesta.

MANUALE D'USO E ASSISTENZA

Il Manuale per l'utente è disponibile on line all'interno della BDNA. Eventuali informazioni possono essere inoltrate alla casella di posta elettronica indicata dalle prefetture nell'apposita sezione dei propri siti web.

Per le richieste di assistenza e supporto tecnico è possibile accedere al Service Desk con le stesse credenziali dell'applicativo BDNA, digitando l'indirizzo: <https://assistenzaciv.interno.gov.it/benvenuto>. È così possibile aprire un ticket d'intervento al quale sarà assegnato un numero identificativo di riferimento anche per eventuali ulteriori comunicazioni.

Nel caso in cui non sia possibile accedere direttamente al Service Desk, si può contattare l'indirizzo di posta elettronica assistenza.dipp@interno.it.